



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 34 in data 30/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18.00** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Sì	CONTRAN Attilio	No (G)*
TROPEA Rosetta Maria	Sì	ARGENTERO Sergio	Sì
MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	No (G)*	FAZZINO Giuseppe	Sì
MARTIN Giulio Maria	Sì	LORENZON Alessandro	Sì
AGUZZI Matteo	Sì		
AVALTRONI Carmen	Sì		
PRETI Emanuela	Sì		
MOLINARI Giuseppe	Sì		
PORTA Alessandra	Sì		
*(G) = assente giustificato		Totale presenti	11
		Totale assenti	2

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Amministratore competente per materia:

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella Legge 27/12/2013, n. 147;

Richiamati

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, del seguente tenore: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020;

Considerato che:

- il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, da un lato introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, con l'eliminazione della categoria dei "rifiuti assimilati" e l'abrogazione della facoltà dei comuni di regolamentarne l'assimilazione per qualità e quantità, così come avvenuto sino ad oggi, e dall'altro prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli concretamente avviati al recupero;
- con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle nuove disposizioni ambientali, non pienamente coordinate con la vigente normativa riferita alla TARI, sono emerse difficoltà operative di applicazione delle nuove norme, solo in parte attenuate dalle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che ha differito al 1° gennaio 2022 gli effetti della scelta esercitabile dalle utenze non domestiche di avvalersi del servizio pubblico ovvero delle aziende presenti sul mercato;
- si rende necessario recepire nel vigente regolamento TARI le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020 che incidono sull'applicazione della tassa, cercando nel contempo di coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto pertanto modificare le attuali norme regolamentari adeguandole alle nuove disposizioni, in particolare:

- eliminando qualsiasi richiamo ai "rifiuti assimilati", ora inclusi nella più ampia definizione di "rifiuti urbani", che comprende anche quelli prodotti dalle utenze non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020;
- indicare che rientrano nella definizione di rifiuti speciali quelli della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ed altresì quelli prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;
- chiarire i criteri di individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive, definendo le aree e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente

collegati alle aree di produzione, escludendo dalla detassazione i magazzini destinati al deposito di prodotti finiti, atteso che gli stessi non producono rifiuti speciali;

- disciplinare le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per recepire la facoltà concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 e dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs 116/2020, per le utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti.;
- chiarire la vigenza della disciplina di cui all'art. 1 c. 649 della Legge n. 147/2013, che consente l'avvio al riciclo di parte dei propri rifiuti urbani prodotti, usufruendo della riduzione proporzionale della parte variabile già precedentemente prevista;
- abrogare la riduzione del 30% alla parte variabile della TARI dovuta dagli agriturismi, in quanto, per l'attuale previsione del D.Lgs. 116/2020, questi producono rifiuti speciali e, conseguentemente, non possono più conferirli al servizio pubblico e vengono esclusi dalla TARI;

Atteso inoltre che la legislazione emergenziale prodotta per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed i suoi effetti negativi sul tessuto sociale ed economico del Paese ha messo tra l'altro a disposizione degli enti locali apposite risorse finalizzate a ridurre il disagio economico sopportato dalle utenze domestiche e dalle attività produttive, attraverso la previsione di agevolazioni;

Rilevata pertanto la necessità di prevedere le opportune disposizioni regolamentari con l'introduzione di un apposito articolo dedicato all'impiego delle suddette risorse, provenienti in parte da quelle già assegnate ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e non impiegate e per la restante quota dall'apposito fondo previsto dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, destinandole per € 62.384,86 alle utenze domestiche e per € 57.064,00 alle utenze non domestiche, conformemente alle norme statali di assegnazione;

Atteso che, ai sensi dell'art. 23 c. 15, come modificato in data odierna, le agevolazioni previste dai medesimi articoli e stimate rispettivamente in € 40.000,00, inclusi gli oneri per il TEFA, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Considerato inoltre che il presunto minor gettito originato dall'applicazione delle agevolazioni disposte con il nuovo art. 23-bis del regolamento TARI, riferite all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciute complessivamente a favore delle utenze domestiche e di quelle non domestiche, previsto in complessivi € 119.438,86, al lordo del TEFA, trova copertura mediante l'utilizzo della residua quota del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del DL 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 riferito alla TARI, vincolata nel risultato di amministrazione 2020, ed all'assegnazione dei fondi per le U.N.D. di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021, alla cui iscrizione si provvederà con la variazione di bilancio da sottoporre ad approvazione di questo consesso in data odierna;

Rilevato altresì che, nonostante la riapertura dei termini per la consegna dell'autocertificazione prevista dall'art. 23 commi 10 del vigente regolamento (volta ad ottenere la conferma della riduzione ed attestante altresì, ai sensi dell'art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, di non essere beneficiari di aiuti di stato per importi complessivamente superiori alle soglie massime consentite) da parte delle utenze non domestiche interessate dal riconoscimento delle riduzioni concesse d'ufficio sul pagamento della TARI anno 2020 a seguito dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, in prossimità della scadenza perentoria del 30 giugno 2021, risultano ancora in numero preponderante le utenze che non hanno adempiuto alla formalità;

Ravvisata l'opportunità, di disporre una ulteriore proroga del termine per la presentazione dell'autocertificazione prevista per la conferma alle utenze non domestiche delle riduzioni TARI anno 2020, a seguito delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, prevedendo come termine ultimo il 31 dicembre 2021, al fine di evitare di dover recuperare nel 2021 la tassa conseguente alla riduzione concessa, auspicando che, nel mentre, il legislatore chiarisca i dubbi che ancora sussistono sulla natura di tali agevolazioni in termini di aiuti di stato;

Considerato inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo della TARI giornaliera precedentemente dovuta dagli operatori mercatali, è confluita nel Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, introdotto dall'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, e che si rende necessario abrogare tutti i riferimenti alla sua precedente applicazione;

Preso poi atto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, che, dal 1° gennaio 2021, riconosce una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che hanno sostituito la precedente riduzione per i residenti all'estero prevista dall'art. 9-bis comma 2 del DL n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014, che rende necessario adeguare conseguentemente la corrispondente previsione regolamentare;

Visto il testo coordinato del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato al fine di recepire le disposizioni anzi richiamate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che riporta evidenziate in giallo e barrate le parti eliminate ed evidenziate in azzurro le integrazioni apportate al testo originario;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che così recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare le modificazioni alle disposizioni regolamentari richiamate in premessa, come apportate agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39 e 40, l'inserimento degli articoli 8-bis e 23-bis e l'abrogazione dell'Allegato 1 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 25 settembre 2020, il cui testo coordinato con le modifiche suddette viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che le modifiche apportate al suddetto regolamento, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del decreto-legge 41/2021, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, la presente deliberazione ed il regolamento allegato con le modalità previste dallo Statuto comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

A relazione del Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 2 (ARGENTERO Sergio, LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 2 (ARGENTERO Sergio, LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25 settembre 2020
In vigore dal 1° gennaio 2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 giugno 2021
In vigore dal 1° gennaio 2021

Testo in vigore dal 1° gennaio 2021, con modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39 e 40, inserimento degli articoli 8-bis e 23-bis e abrogazione dell'Allegato 1.

(Parti abrogate/sostituite riportate tra parentesi quadre - testo in corsivo barrato; integrazioni in formato grassetto).

INDICE

INDICE	2
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 Presupposto del tributo	4
Articolo 3.....	4
Definizione di rifiuto [e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani].....	4
Articolo 4.....	5
Soggetto attivo e soggetti passivi.....	5
Articolo 5.....	5
Locali e aree scoperte soggetti al tributo	5
Articolo 6.....	5
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	5
Articolo 7 Determinazione della superficie tassabile.....	6
Articolo 8.....	7
Produzione di rifiuti speciali [non assimilati agli urbani].....	7
- Riduzioni superficiali ed esclusioni.....	7
Articolo 8-bis	9
Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	9
Articolo 9.....	11
Rifiuti [speciali assimilati] urbani-avviati al riciclo in modo autonomo.....	11
Articolo 10 Determinazione della tariffa del tributo	12
Articolo 11 Istituzioni scolastiche statali	12
Articolo 12.....	12
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	12
Articolo 13	13
Piano economico finanziario	13
Articolo 14 Articolazione delle tariffe del tributo	14
Articolo 15.....	14
Tariffa per le utenze domestiche	14
Articolo 16.....	15
Tariffa per le utenze non domestiche	15
Articolo 17 Obbligazione tributaria	16
Articolo 18.....	16
Mancato svolgimento del servizio.....	16
Articolo 19 Zone non servite	16
Articolo 20.....	17
Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	17
Articolo 21.....	18
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	18

Articolo 22.....	18
Riduzioni per le utenze non domestiche.....	18
Articolo 23 Altre agevolazioni.....	19
Articolo 23-bis.....	22
Agevolazioni connesse all'emergenza da COVID 19 – Anno 2021	22
Articolo 24 Cumulo di riduzioni.....	24
Articolo 25.....	24
Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.....	24
Articolo 26 Tributo giornaliero	24
Articolo 27 Tributo provinciale	25
Articolo 28 Riscossione.....	26
Articolo 29 Dichiarazione TARI	27
Articolo 30 Rimborsi e compensazione	30
Articolo 31 Funzionario responsabile	30
Articolo 32 Verifiche ed accertamenti	30
Articolo 33 Sanzioni ed interessi	32
Articolo 34 Accertamento con adesione	33
Articolo 35 Riscossione coattiva.....	33
Articolo 36 Contenzioso	34
Articolo 37 Trattamento dei dati personali	34
Articolo 38 Norma di rinvio	34
Articolo 39 Norme finali e transitorie	34
Articolo 40 Entrata in vigore	35
[ALLEGATO 1] Abrogato dal 1° gennaio 2021.....	36
[CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI].....	36
ALLEGATO 2	37
UTENZE DOMESTICHE.....	37
ALLEGATO 3	39
UTENZE NON DOMESTICHE	39

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – denominata TARI e di seguito così indicata - istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., le cui disposizioni, ai sensi dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, continuano a trovare applicazione anche successivamente all'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, stabilita dalla predetta norma.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~[ed assimilati]~~, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~[ed assimilati]~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività ~~[agricole e connesse]~~, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 3

Definizione di rifiuto ~~[e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani]~~

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice ambientale) e sue successive modificazioni ed integrazioni, **come integrate dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.**
2. ~~[Nelle more dell'applicazione dei criteri fissati dalle norme statali in attuazione delle direttive comunitarie, per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nell'"Allegato 1" del presente regolamento, in cui è stata recepita l'assimilazione già effettuata ai fini dell'applicazione delle previgenti entrate a copertura del costo del servizio. I suddetti criteri di assimilazione si intendono automaticamente adeguati alle disposizioni statali che regolano la materia, all'atto della loro entrata in vigore].~~
3. Come previsto dall'art. 1 comma 649 ultimo periodo della Legge n. 147/2013 e s.m.e i., al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali ~~[non assimilati]~~, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 4

Soggetto attivo e soggetti passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il comune di Gassino Torinese, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani [~~e assimilati~~], insistenti sul territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte (*sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale*) occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 6

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50, ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, e nei quali non è possibile la permanenza di persone;
 - b) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'esclusione degli accessori,, quali spogliatoi, servizi, ecc.;

- c) le aree adibite in via esclusiva al transito, o alla sosta o a parcheggio gratuito dei veicoli;
 - d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - e) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciute dallo Stato, limitatamente alle superfici adibite allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché tali circostanze risultino indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze luce, gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da recinzione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 2, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
4. ~~[Allo stesso modo, s-]~~ Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri, **fatti comunque salvi i diversi effetti previsti dalle summenzionate disposizioni.**
5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione, e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi, ovvero in base ad idonea documentazione.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013, sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7

Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è **data**, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile misurata come segue:
- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa al netto dei muri e dei pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze.
 - la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione

si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- le superfici dei locali sottotetto sono computate solamente per la parte in cui l'altezza minima rispetto alla copertura sia pari o superiore a mt. 1,50.
 - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 3. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, della tariffa di igiene ambientale o della TARES; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
 4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
 5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie imponibile rimane quella calpestabile.
 6. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
 7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Produzione di rifiuti speciali [~~non assimilati agli urbani~~] - Riduzioni superficiali ed esclusioni.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali [~~non assimilati agli urbani~~], al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.** Non sono in particolare soggette alla tassa:

- ~~a) [le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e magazzini e depositi, ad eccezione di quelli indicati alla successiva lettera e)];~~
- ~~b) [le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani];~~
- ~~c) [le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo].~~
- ~~d) [le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente];~~
- ~~e) [i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di cui ai precedenti punti da a) a d)].~~

a) le superfici di produzione degli insediamenti industriali. Sono invece soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2;

b) le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali;

c) le superfici dei locali e delle aree destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, e della pesca;

d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi ed altre superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

e) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano comunque rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente.

1-bis. Ai fini della tassazione, per le attività produttive non si considera inoltre la superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta nei reparti di lavorazione.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente primo comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime, o ~~[di prodotti finiti]~~ **di merci utilizzate** ~~[o derivanti da]~~ **nel processo produttivo**. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo. ~~[che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti da parte della medesima attività].~~

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali ~~[non assimilati]~~, stante la contestuale produzione anche di rifiuti **urbani** ~~[speciali assimilati]~~, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti ~~[assimilati e]~~ **speciali** ~~[non assimilati]~~ **e rifiuti urbani**.

3-bis. Per avere diritto alla ~~[riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre]~~ detassazione della superficie sulla quale si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo di cui all'art. 29, entro il termine ivi previsto, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione dell'abbattimento forfettario di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire:

- planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la **detassazione o la riduzione forfetaria di cui al comma 3**;
- documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

4. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune o dal soggetto gestore della TARI. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c. ~~[La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile del tributo].~~

Articolo 8-bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

- 1.** Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2.** Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale previsto al successivo comma 3, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:

- a) l'ubicazione dell'utenza di riferimento;**
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;**
- c) il nominativo del soggetto privato incaricato dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani;**
- d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);**
- e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e container.**

Alla comunicazione devono essere allegati altresì:

- i) idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;**
- ii) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.**

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ed al gestore della TARI per quanto di rispettiva competenza.

5. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo di contenitori dislocati presso l'attività che ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al soggetto gestore della TARI i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, la quale dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi

saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini di cui al comma 7, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 9

Rifiuti ~~[speciali assimilati]~~ urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m. e i., le utenze non domestiche che **scelgono di avvalersi del servizio pubblico e che** avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti ~~[speciali assimilati agli]~~ urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate, **a condizione che dimostrino a consuntivo tale circostanza:**
- 15% di riduzione, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
- 1-bis. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.**
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il Kd della corrispondente categoria tariffaria di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.
3. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma è applicata a consuntivo ed a seguito dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione apposita richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tale richiesta, da presentarsi ogni anno, deve indicare la quantità e la tipologia dei rifiuti ~~[assimilati]~~ urbani avviati al riciclo e i relativi codici C.E.R.; alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di ~~[recupero]~~ **riciclaggio**;
 - b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio).
4. L'omessa presentazione della richiesta e della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 10

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **e comunque entro il termine fissato dal legislatore**, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 11

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Non sono pertanto tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 27.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 12

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~[ed assimilati]~~.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della Legge 28/12/2015 n. 208, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani [~~ed assimilati~~] sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, ed al successivo art. 13.

Articolo 13

Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) **e sue modifiche ed integrazioni**, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. In base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, il Consorzio di Bacino 16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte.

Articolo 14

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell' **"Allegato 3"** al presente regolamento.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenze domestiche" si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico del dichiarante (l'intestatario della scheda di famiglia nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o chi ha a disposizione i locali a qualsiasi titolo, negli altri casi).
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica in altro Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella prevista dichiarazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si considera un nucleo di quattro (4) persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa relativa ai locali costituenti di norma pertinenza delle utenze domestiche ed autonomamente denunciati, viene

effettuato sulla base di un (1) solo occupante, in assenza dell'abitazione principale, e negli altri casi con i criteri previsti per l'immobile di cui costituisce pertinenza, applicando una sola volta la parte variabile della tariffa suddetta.

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , fissato dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1, Tabella 1 a), in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ("**Allegato 2**").
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, sulla base dei valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato 1 – Tabella b) ("**Allegato 2**").
10. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui al successivo art 20 comma 1. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena la decadenza dal beneficio.

Articolo 16

Tariffa per le utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'"**Allegato 3**" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 04/11/2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del

costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").

Articolo 17

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese solare successivo a quello in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese solare successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, e/o al numero dei componenti il nucleo familiare, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede diconguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, commi 5 e 6.

Articolo 18

Mancato svolgimento del servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 656 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), ed il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del **20%** della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Articolo 19

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani [*ed assimilati*]. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei

limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ~~[ed assimilati]~~. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero vengano denunciate tardivamente, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in questione.

Articolo 20

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 50% della parte variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a. per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma 1 compete, a condizione che le utenze vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
4. Ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, **sino all'anno d'imposta 2020** si applica una riduzione di due terzi della tassa dovuta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, a decorrere dal 2021 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
5. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, non

cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 21

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Detta agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.
3. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge n. 147/2013.

Articolo 22

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, per la parte variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
3. ~~[Ai locali adibiti ad attività agrituristica soggette a tassazione sulla base dell'effettiva attività ivi svolta, è accordata una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa]. Comma~~

soppresso.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 23 **Altre agevolazioni**

1. Nelle more della definizione dei principi e dei criteri previsti dall'art. 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 e delle successive modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni alle utenze domestiche, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante con altri nuclei, si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) uno dei componenti sia assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
 - b) uno dei componenti sia disoccupato od in cerca di prima occupazione e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La condizione di lavoratore disoccupato od in attesa di prima occupazione si intende realizzata solo se il richiedente sia regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino, competente per territorio, in condizione di non occupazione.
 - c) uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne, il reddito del nucleo familiare derivi dalla sola pensione e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
 - d) il nucleo familiare risulti in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio (CISA), e che in ragione di detta situazione usufruisca o abbia titolo per usufruire, di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa, purché l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
 - e) uno dei componenti sia portatore di handicap, risultante da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 9.000,00.
 - f) il nucleo familiare sia composto da più di quattro persone, e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all'intero nucleo familiare, in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 9.000,00, ovvero siano in esso presenti quattro o più figli a carico dei componenti del nucleo stesso e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad

€ 20.000,00.

g) che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'intero nucleo familiare e in corso di validità, evidenzi un valore non superiore ad € 8.264,00, ed alla ulteriore condizione che i pagamenti della TARI relativa all'utenza per la quale è chiesta l'agevolazione risultino regolarmente effettuati sino a tutto l'anno di imposta precedente a quello di competenza. **Per il solo anno d'imposta 2021 la regolarità dei pagamenti è richiesta a tutto l'anno 2019.**

2. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con provvedimento dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle richieste ritenute ammissibili e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, da adottarsi dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, fissato in via ordinaria nel 31 ottobre di ciascun anno. Per il solo anno 2020 tale termine viene posticipato al 15 dicembre. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al precedente primo comma, assicurando in ogni caso riduzioni di maggiore entità per i casi di cui alle lettere a), b), c) e d), che potranno giungere sino alla esenzione totale della tariffa. Le riduzioni per i casi previsti dalla lettera e) non dovranno eccedere il 50% della tariffa complessivamente dovuta, mentre per quelli previsti alle lettere f) e g) la riduzione dovrà essere applicata esclusivamente sulla parte variabile della tariffa, sino ad un massimo del 100% del suo importo.
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, con applicazione della sanzione e degli interessi, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
4. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicato all'utente beneficiario entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si sostituirà all'utente nel pagamento della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante l'utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio.
5. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
6. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
7. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con onere a carico della fiscalità generale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
8. Le agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo che risultassero non conformi o incompatibili con le disposizioni attuative dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate e da queste ultime sostituite. In presenza di disposizioni normative statali e comunali regolatrici delle medesime fattispecie dovrà essere assicurata l'applicazione delle disposizioni di maggior favore per gli utenti, ferma restando l'effettiva disponibilità in bilancio delle necessarie risorse.
9. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione

percentuale della tariffa dovuta in riferimento alle seguenti fattispecie di utenze non domestiche:

- a. ai locali ed aree adibite a scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, è accordata una riduzione del 70% della parte variabile della tariffa, fatta salva in ogni caso la speciale modalità di determinazione e pagamento forfetario della tariffa per il servizio reso nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, stabilita dall'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modifiche in Legge n. 31/2008.
 - b. ai locali ed aree adibite ad attività caritatevoli e di assistenza ad infanzia, anziani, infermi e disabili, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della sola parte variabile della tariffa.
10. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, in deroga alle misure di tutela per le utenze non domestiche previste con deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, per il solo anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della TARI dovuta:
- a. alle utenze non domestiche sottoposte a sospensione totale o parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali è riconosciuta la riduzione **del 25%**;
 - b. alle utenze non domestiche non sottoposte a sospensione parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali, ma che abbiano autonomamente deciso la totale sospensione della stessa è riconosciuta la riduzione **del 15%**.
11. La riduzione di cui al comma 10 lettera a) è applicata d'ufficio, sulla scorta dei codici ATECO dell'attività principale risultante alla Camera di Commercio alla data del 1 gennaio 2020, ovvero sulla scorta di eventuali ulteriori elementi utili noti agli uffici. Entro il termine perentorio del [~~15 dicembre 2020~~] **31 dicembre 2021** i titolari delle utenze non domestiche destinatari di tale riduzione, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi la seguente documentazione:
- a. autocertificazione resa sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio, attestante di non essere beneficiari di aiuti di stato per importi complessivamente superiori alle soglie massime consentite, ai sensi dell'art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
 - b. autocertificazione attestante l'eventuale proseguimento dell'attività svolta dall'impresa - previa apposita comunicazione alla Prefettura - pur non essendo la stessa ricompresa tra le attività funzionali ad assicurare le filiere di cui all'allegato 1 del DPCM 22/3/2020, o degli ulteriori provvedimenti nazionali o locali con i quali è stata disposta la sospensione generale delle attività economiche, da rendere anche se negativa.
12. Saranno oggetto di recupero le riduzioni concesse ad utenze non domestiche i cui titolari non provvederanno alla presentazione nei termini dell'autocertificazione di cui al precedente comma, 11 ovvero qualora dalla stessa risultasse il superamento delle soglie massime consentite per gli aiuti di Stato, ovvero si attestasse la prosecuzione dell'attività, in deroga alla generale sospensione.
13. La riduzione di cui al comma 10 lettera b) è riconosciuta dall'Ufficio su richiesta documentata degli interessati da presentare entro il termine perentorio del 15 dicembre 2020. Entro lo stesso termine potrà anche essere richiesta l'applicazione della riduzione di cui al comma 10, lettera a), qualora non sia stato possibile riconoscerla d'ufficio e pertanto non applicata sulla quarta rata emessa a conguaglio. Le richieste di cui al presente comma dovranno altresì contenere a pena di inammissibilità l'autocertificazione prevista al comma 11.

14. ~~[Le riduzioni di cui al precedente comma 10 sono applicate su richiesta degli interessati da presentare su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, entro il termine perentorio del 15 dicembre 2020]. Comma soppresso.~~

15. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dal tributo, di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

16. L'onere derivante dall'applicazione del tributo per i locali occupati o condotti direttamente dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune, è previsto a carico del bilancio comunale.

Articolo 23-bis

Agevolazioni connesse all'emergenza da COVID 19 – Anno 2021

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative conseguenze prodotte al sistema economico in generale, sono riconosciute in via straordinaria e limitatamente all'anno 2021 le agevolazioni previste dai commi seguenti, da applicarsi alla TARI dovuta per l'anno 2021 con le modalità stabilite nei successivi commi.

2. Al fine di attenuare gli effetti finanziari negativi subiti dalle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni subite nell'esercizio delle rispettive attività economiche, sono riconosciute alle sole utenze non domestiche le seguenti riduzioni da applicare sia alla parte fissa che a quella variabile della tariffa dovuta:

CATEGORIA TARI	ATTIVITA' OGGETTO DI RIDUZIONE TARIFFARIA	RIDUZIONE SPETTANTE SU ANNO 2021
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Intera categoria	25%
2 - Cinematografi e teatri	Intera categoria	65%
4 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	Impianti sportivi	65%
7 - Alberghi con ristorante	Intera categoria	25%
8 - Alberghi senza ristorante	Intera categoria	25%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Intera categoria esclusi libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli non interessati da chiusure o limitazioni	25%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Intera categoria	25%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Intera categoria	65%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Intera categoria	25%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	Birrerie, amburgherie	25%
24 - Bar, caffè, pasticceria	Intera categoria	25%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Pizza al taglio	25%
30 - Discoteche, night club	Intera categoria	65%

3. Le riduzioni di cui al precedente comma 2 sono riconosciute d'ufficio a valere

sull'ultima rata del saldo TARI, a conguaglio dell'importo complessivamente dovuto per il 2021.

4. Al fine di attenuare gli effetti finanziari negativi subiti dalle utenze non domestiche diverse da quelle individuate nel precedente comma 2, che abbiano subito un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 (per la cui determinazione va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi), è riconosciuta, su istanza, una riduzione sino ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa TARI dovuta per il 2021.
5. Al fine di ottenere la riduzione di cui al precedente comma 4, i soggetti interessati dovranno presentare, preferibilmente mediante PEC, un'istanza documentata all'Ufficio Tributi del Comune, redatta sui moduli messi a disposizione dell'ufficio, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 4. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la data del 31 ottobre 2021.
6. Qualora l'onere finanziario delle agevolazioni da riconoscersi in base alle richieste pervenute entro la scadenza sopra indicata dovesse superare la somma stanziata a bilancio, la Giunta Comunale potrà ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse.
7. Le riduzioni di cui al precedente comma 4 sono riconosciute nella rata del saldo ed in ogni caso a conguaglio dell'importo complessivamente dovuto per il 2021, ferma restando la possibilità di recuperare la TARI non addebitata a seguito dell'agevolazione applicata, oltre alle relative sanzioni ed interessi, qualora, dall'attività di controllo emergesse la carenza dei requisiti richiesti.
8. Al fine di attenuare gli effetti finanziari conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID 19 sulle famiglie in difficoltà, per il solo anno 2021 in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale non incluse nelle fattispecie di cui al precedente art. 23, primo comma, è riconosciuta una riduzione sino al 100% della parte variabile del tributo, ai nuclei familiari composti da due o più componenti, non coabitanti con altri nuclei, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzia un valore superiore ad € 8.264,00 ed inferiore o uguale ad € 14.000,00, ed alla ulteriore condizione che i pagamenti della TARI relativa all'utenza per la quale è chiesta l'agevolazione risultino regolarmente effettuati sino a tutto l'anno 2019.
9. Le agevolazioni indicate al precedente comma 8 sono concesse su istanza dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio entro il 31 ottobre 2021. Allorché vengano a cessare i presupposti per il suo riconoscimento, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5.
10. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso le risorse assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73, ed a parte delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, confluite nel risultato di amministrazione vincolato dell'esercizio finanziario 2020;

11. Nell'eventualità in cui lo stanziamento delle specifiche voci di spesa del bilancio di previsione non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali massime sopra individuate potranno essere proporzionalmente ridotte, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse di bilancio.

Articolo 24 **Cumulo di riduzioni**

1. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente titolo, qualora si rendano applicabili alla TARI più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, applicate in ordine decrescente.
2. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni che si applicano alla sola sulla parte variabile non può comportare una riduzione della tassa superiore all'importo della parte variabile stessa.

Articolo 25 **Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 23-bis, il costo delle riduzioni e delle agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n.147/2013.

Articolo 26 **Tributo giornaliero**

1. È dovuto, in base a tariffa giornaliera, il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti ~~[assimilati]~~, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.**
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, al numero di giorni di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell' "**Allegato 3**" del presente regolamento, maggiorata del 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell' "**Allegato 3**" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 16 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del ~~[tributo]~~ **canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160**, da effettuarsi con le modalità e nei termini **per esso** previsti. ~~[per il canone di~~

occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche].

6. ~~[Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento della tariffa è effettuato semestralmente, entro il mese successivo a ciascun semestre solare. Qualora gli avvisi di pagamento pervenissero successivamente a tale scadenza, il versamento è effettuato entro il mese successivo alla data della richiesta di pagamento]. Comma soppresso.~~
7. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festivals, concerti, luna park, spettacoli circensi, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio, e la tassa è assorbita dal corrispettivo previsto da detto contratto.
8. In mancanza di stipula dei contratti di cui al precedente comma, la tassazione è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l'esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento ~~[del COSAP]~~ **del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160**, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione, direttamente a favore del Comune od al soggetto cui sia stata demandata la sua riscossione.
10. Gli importi non riscossi direttamente dal Comune sono riversati all'Ufficio tributi comunale con le modalità previste dalla legge.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.
12. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
13. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 27 **Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.

2-bis Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Articolo 28 **Riscossione**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, **nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)**. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, nonché gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso dovrà altresì contenere tutte le indicazioni riportate nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro (4) rate. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata, a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentarie delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI, **o con apposita deliberazione di Consiglio comunale**. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo, qualora successiva alla predetta data.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso

d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conteggiate, anche mediante conguaglio compensativo con il tributo riferito alle successive annualità

7. Per il solo anno 2020 le scadenze e le modalità di pagamento sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 febbraio 2020 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 12 marzo 2020 e n. 31 del 30 marzo 2020 confermate con deliberazione consiliare n. 13 del 30 aprile 2020. E' prevista la facoltà del contribuente di versare il tributo dovuto in unica soluzione entro la scadenza della terza rata di acconto (31 luglio 2020).
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00, salvo quanto disposto dal successivo comma 10. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. Analogamente non si procede al rimborso quando l'importo spettante non supera il predetto importo.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 26 del presente regolamento.
11. ~~[Ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal 1° giugno 2020 il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 riscosso con modalità diverse dal versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19]. Comma soppresso.~~
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempienza si procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013, applicazione degli interessi di mora e recupero delle spese di notifica.

Articolo 29

Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. La dichiarazione deve essere presentata:
- per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE:

- Generalità dell'occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario, ai sensi del precedente art. [32] 15*);
- Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
- L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

UTENZE NON DOMESTICHE:

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente e indirizzo PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali ~~[non assimilati agli urbani]~~;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza
 - i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio, deve essere presentata allo sportello competente, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC.
 7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
 9. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo.
 10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a provarla. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
 12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della T.A.R.I.. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi

della L. 212/2000.

13. La tassa decorre, in seguito all'inizio, alla variazione o alla cessazione dell'occupazione, dal mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
14. Qualora non sia prevista presentazione di apposita richiesta, secondo specifiche modalità e termini, l'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributive e servizi specifici di cui al presente regolamento.

Articolo 30 **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso previsto per il relativo tributo, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
6. Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi, nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

Articolo 31 **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione esternalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.
3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 39 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 32

Verifiche ed accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile di ciascuna componente del tributo svolge tutte le attività necessarie alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti passivi. A tal fine può:
- a. inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati, ovvero invitarlo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della L. 296/2006, - ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi in formato digitale:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del tributo, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, mediante posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del singolo tributo.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato, ovvero su apposito conto corrente postale o mediante altri canali di pagamento previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in qualsiasi caso intestati al Comune, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive alla loro intervenuta definitività.
10. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 33 **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.e.i. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). Salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.e.i, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta

a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Non è ammessa la definizione agevolata della sanzione di cui al presente comma ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 696 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 697 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prevista dall'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.

Articolo 34 **Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Articolo 35 **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad euro 16, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2017 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dalla data di esecutività della suddetta deliberazione e fino a diversa decisione in merito, fatte salve eventuali modifiche normative, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune, tra le quali l'IMU e la TASI, escludendo dall'affidamento i tributi e le entrate la cui gestione risulti affidata a soggetti terzi, e tra queste le forme di prelievo relative al servizio rifiuti: TARI e TARES.

Articolo 36 **Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.

Articolo 37 **Trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

Articolo 38 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 39 **Norme finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, e fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e s.m.e i. e della Legge Regionale n. 1/2018 **come modificata dalla Legge Regionale 3 febbraio 2021, n. 4**, è

affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonché nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione sono inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. n. 158/1999, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, e con riserva di conguaglio nei successivi esercizi.

2. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione o cessazione per fusione, le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi sui rifiuti e servizi, (TIA - TARES e Maggiorazione statale, TARI), per le annualità non prescritte, ciascuna secondo il proprio ordinamento e le proprie deliberazioni, applicando i rispettivi regolamenti comunali. All'atto della sua definitiva liquidazione o cessazione per fusione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune per le partite residue.
3. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, fino al trasferimento definitivo delle competenze, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue successive modificazioni e della Legge Regionale n. 1/2018 **e sue successive modificazioni**.
4. All'atto della fusione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta (CAV) prevista dall'art. 33 della Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1 **e s.m. e i.**, il Consiglio Comunale stabilirà con propria deliberazione chi vi subentrerà nella gestione della TARI.
5. La gestione della TARI per l'anno 2020 è disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 9 luglio 2020, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018 e sue modifiche e integrazioni.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativo alle annualità pregresse della TARI, si applicano le disposizioni vigenti in materia di TARI e le disposizioni di cui al previgente regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 31 luglio 2014, sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2020.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
8. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della sua formale modificazione, trova applicazione la normativa sovraordinata.

Articolo 40 **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. **Le modifiche apportate al seguente regolamento entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, ovvero entro l'apposito termine previsto dal legislatore, decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono approvate.**

[CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI]

[CONDIZIONI QUALITATIVE]

[Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati]:

- ~~[Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)];~~
- ~~[Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)];~~
- ~~[Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets];~~
- ~~[Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili];~~
- ~~[Frammenti e manufatti di vimini e sughero];~~
- ~~[Paglia e prodotti di paglia];~~
- ~~[Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli];~~
- ~~[Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile];~~
- ~~[Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta];~~
- ~~[Feltri e tessuti non tessuti];~~
- ~~[Pelle e similpelle];~~
- ~~[Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali];~~
- ~~[Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali];~~
- ~~[Rifiuti ingombranti];~~
- ~~[Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, qualilane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili];~~
- ~~[Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere];~~
- ~~[Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)];~~
- ~~[Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati];~~
- ~~[Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili];~~
- ~~[Nastri abrasivi];~~
- ~~[Cavi e materiale elettrico in genere];~~
- ~~[Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate];~~
- ~~[Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili];~~
- ~~[Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili)];~~
- ~~[Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi];~~
- ~~[Accessori per l'informatica].~~

[CONDIZIONI QUANTITATIVE]

[I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq o 0,1 mc/mq.]

ALLEGATO 2

UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$\mathbf{QUVdom = \frac{QTOTdom}{\Sigma_n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom = \frac{CVTdom}{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

ALLEGATO 3

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap};

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc;

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap};

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.